



Città di Maniago

(PROVINCIA DI PORDENONE)

AFFARI GENERALI

Regolamento per il servizio di trasporto scolastico

Adottato con deliberazione consiliare n. 119 del 18.12.2008

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo residenti nel territorio comunale, fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento della tariffa da parte degli utenti.

Articolo 2. Finalità.

Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni che ne hanno diritto dalle fermate distribuite sul territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa.

Il servizio può, altresì, garantire le uscite extrascolastiche con precipuo scopo educativo-didattico che siano compatibili con lo svolgimento del normale trasporto scolastico.

Sarà cura delle singole scuole presentare all'ufficio competente, entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, una programmazione annuale di tali uscite. Sulla scorta di tali comunicazioni l'ufficio redigerà un calendario delle stesse.

Articolo 3. Fermate.

L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari predeterminati tenendo conto:

- Dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane e di mezzi in dotazione;
- Dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari.

Articolo 4. Obblighi del personale.

Il personale addetto al trasporto scolastico deve indossare in modo visibile il tesserino di riconoscimento nelle ore di servizio.

Agli addetti al trasporto scolastico l'ufficio competente fornisce l'elenco degli alunni che hanno diritto di usufruire del servizio, al fine di poter controllare il possesso di apposita tessera rilasciata dall'Ente. Qualora gli addetti al trasporto scolastico dovessero accertare la presenza di utenti non in regola con le modalità di adesione al servizio, dovranno registrarne nominativo ed indirizzo e comunicarli tempestivamente all'ufficio.

E' vietato far salire sul pulmino minori i cui genitori non hanno ancora fatto richiesta e persone estranee al servizio.

Inoltre, è necessario attenersi scrupolosamente al numero di posti disponibili su ogni mezzo ed osservare i limiti di velocità che la Legge prevede.

L'accompagnatore dei bambini, ove previsto, deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

L'accompagnatore deve, altresì, curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo; a tal fine si precisa che l'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata ed al plesso scolastico dove l'alunno sarà lasciato: da quel momento qualsiasi responsabilità rimane a carico rispettivamente di chi esercita la patria potestà e degli insegnanti.

Resta inteso che qualora l'accompagnatore o l'autista non trovi alla fermata corrispondente alcun soggetto autorizzato cui consegnare l'alunno, dovrà avere cura di trattenerlo garantendo la custodia presso i servizi comunali fino alla consegna ai familiari che dovranno essere immediatamente avvisati.

Articolo 5 Doveri degli utenti

Gli utenti devono accedere ai mezzi sostando presso le sole fermate, come individuate a sensi dell'articolo 3, nel rispetto degli orari stabiliti e tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti e dei mezzi di trasporto.

In particolare ogni alunno dovrà rispettare rigorosamente le seguenti regole:

- Salire e scendere educatamente senza spintoni, colpi, etc..
- Essere seduti ai propri posti per tutta la durata del tragitto,
- Non alzarsi durante il tragitto,
- Non infastidire l'autista durante la guida,
- Mantanere un tono di voce corretto ed un linguaggio educato,
- Non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto,
- Non sporcare o lasciare rifiuti nel mezzo di trasporto,
- Evitare litigi e bisticci con i compagni,
- Non lanciare oggetti di nessun tipo né all'interno del mezzo, né all'esterno dai finestrini.

L'inosservanza di una o più norme sopra descritte autorizzeranno l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni all'Amministrazione ed al Dirigente scolastico. Qualora l'utente persista nella

violazione di uno o più norme, l'Amministrazione comunale segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci, gli eventuali comportamenti scorretti da questi tenuti. Successivamente, a discrezione dell'Amministrazione comunale, l'alunno/a potrà essere sospeso dall'utilizzo dello scuolabus. La sospensione non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione delle tariffe. Gli eventuali danni arrecati allo scuolabus, comporteranno la sospensione dell'utente dall'usufruire del trasporto e l'addebito dei danni stessi alle famiglie degli utenti responsabili.

I bambini devono essere accompagnati ed attesi alle fermate da soggetti maggiorenni rimanendo a completo carico dei genitori o di chi ne fa le veci la responsabilità per qualsiasi evenienza connessa alla loro assenza prima della salita e dopo la discesa dagli scuolabus. Per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado, il genitore dovrà presentare una valutazione del grado di maturazione psico-fisica che attesti che il proprio figlio è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al proprio figlio possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.

Per le finalità di cui all'articolo 2, all'atto della presentazione annuale della domanda di fruizione del servizio, il genitore o chi ne fa le veci deve indicare il nome, indirizzo e numero telefonico di tutti i soggetti maggiorenni dallo stesso autorizzati al ritiro dei minori.

Articolo 6

Modalità di adesione al servizio e pagamento della tariffa.

Ad aprile dell'anno scolastico antecedente all'utilizzo del servizio, l'ufficio provvederà ad inoltrare alle scuole il modulo di adesione. Chi intende usufruire del servizio nell'anno scolastico successivo dovrà consegnare tale modulo al Comune entro il 31 maggio per permettere all'ufficio di conoscere le potenziali utenze per ciascun plesso scolastico.

L'effettiva adesione al servizio avverrà soltanto con il versamento della prima rata o dell'intero importo dovuto per il servizio di trasporto scolastico. Dopo aver effettuato il versamento l'utente dovrà recarsi presso l'Ufficio comunale competente ed esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento; allo stesso verrà quindi rilasciata dall'Ufficio apposita tessera che, dovrà essere esibita dallo studente utente agli autisti o al personale preposto al controllo.

Il pagamento anticipato potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 1 settembre dell'anno scolastico in corso oppure in più rate, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Articolo 7

Determinazione della tariffa.

La tariffa per singola utenza è determinata dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio, tenendo

conto dei costi reali del servizio.

Qualora un utente fruisca del servizio per la sola andata o per il solo ritorno, avrà diritto ad una riduzione del 30% della tariffa.

Le riduzioni previste vanno richieste prima del pagamento della prima rata o dell'importo intero.

Articolo 8. Ritiro dal servizio.

L'utente che, causa trasferimento della residenza o del plesso scolastico; decida di ritirarsi dal servizio, dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio competente prima della cessazione dell'utilizzo del servizio, indicando la data del ritiro riconsegnando al tessera rilasciatigli dal Comune.

Articolo 9. Sanzioni.

Per i versamenti effettuati oltre la data stabilita si applicheranno gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile

Articolo 10 Convenzione con altri comuni

Nel caso venga richiesto l'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte un singolo utente non residente nel Comune, la relativa autorizzazione viene richiesta singolarmente al Sindaco di residenza del richiedente. Nel caso il numero dei richiedenti sia superiore a uno deve essere stipulata apposita convenzione tra i due enti secondo quanto stabilito dal decreto del ministro dei trasporti del 31 gennaio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 febbraio 1997, n. 48 e dalla circolare applicativa dell'11 marzo 1997 n. 23.

Articolo 11 Abrogazione di norme

Il presente regolamento abroga tutti gli atti disciplinanti la materia e tutte le norme contenute in regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art.12 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.